



**AZIENDA SANITARIA DI PESCARA**  
**U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**  
**Via Renato Paolini n° 68 - 65124 Pescara**  
**Tel. 085. 4253147 - Fax 085. 4253100 - 3134**

## VERBALE SULLA COMPROVA DEI REQUISITI

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### **Premesso che:**

- con determina n.1459 del 05.05.2023 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG 976016247A ed espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere edili – da eseguire sui beni immobili di proprietà e nella disponibilità dell'Asl di Pescara" alla DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. risultata quel migliore offerente con un ribasso del 19,99% sulla base d'asta che in fase di esecuzione andrà applicato, in primis, al prezzario della Regione Abruzzo e, in subordine, al prezzario della Regione Lombardia vigenti alla data dell'emissione dell'ordine;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.76, comma 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento, in data 05.05.2023 comunicava alla DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. e alle altre società offerenti l'avvenuta aggiudicazione.

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l'aggiudicazione definitiva produce i suoi effetti soltanto dopo la verifica, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti richiesti dalla Stazione appaltante negli atti di gara;
- la Stazione appaltante richiedeva alle società partecipanti alla procedura in questione di dichiarare il possesso dei soli requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016.

**Atteso che** veniva inoltrata ai competenti enti pubblici la richiesta dei certificati comprovanti il possesso, in capo alla DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s., dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016.

#### **Verificato** dai certificati rilasciati dai competenti enti pubblici che:

- a carico della DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. è iscritta sul sito dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la seguente annotazione: revoca del provvedimento di abilitazione al MePa per la falsa dichiarazione resa in data 23.08.2021, in sede di domanda di rinnovo sul MePa nell'ambito dei bandi "Lavori di manutenzione", sul possesso delle Attestazioni SOA OG1-OG10-OG3, con classifica III, per importi fino ad € 1.033.000,00. Ciò in quanto, contrariamente a quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico, la Stazione appaltante, ha verificato sul Casellario delle Imprese tenuto dall'A.N.AC. il mancato possesso delle attestazioni SOA autocertificate. L'operatore economico, nel periodo dal 20.12.2022 al 25.12.2022 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti.
- nella Banca dati del Casellario giudiziale non risultano reati a carico del legale rappresentante e direttore tecnico della DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s.;
- il DURC inerente alla DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. risulta regolare;

- dalla visura camerale non risultano in essere procedure fallimentari a carico della DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s.;
- alla data del presente verbale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caserta non ha ancora prodotto l'attestazione di regolarità fiscale inerente alla DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. e, considerato che dalla richiesta effettuata dalla Stazione appaltante in data 05.05.2023 sono trascorsi più di 30 giorni, si è realizzato il silenzio assenso previsto dalla legge.

**Preso atto che** la DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. nella documentazione di gara e, segnatamente, nel DGUE ha omesso di dichiarare l'esistenza a suo carico dell'annotazione sopra descritta.

**Ritenuto che** l'annotazione iscritta sul sito dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico della DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s., non dichiarata dall'aggiudicataria nella documentazione di gara, non comporti l'esclusione dell'operatore economico dalla gara ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c-bis ( omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione), in quanto né la legge, né le Linee guida ANAC né i documenti di gara prevedono un obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive la cui efficacia è cessata al momento della partecipazione alla gara; infatti, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato in recenti sentenze, tra le quali la n. 4314 del 06/07/2020, le sanzioni interdittive impediscono la partecipazione alle procedure di affidamento fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico e se la sanzione interdittiva ha cessato di essere efficace non è possibile ipotizzarne l'ultrattività attraverso un supposto obbligo dichiarativo, avente carattere strumentale rispetto alle valutazioni di competenza della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, comma 5, lett. c-bis), con surrettizia protrazione dell'effetto impeditivo connesso alla durata dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC stabilito dalla lett. f-ter) della medesima disposizione; il Consiglio di Stato nella citata sentenza ritiene che né la legge, né le Linee guida ANAC (né, nel caso di specie, i documenti di gara) prevedono un obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive la cui efficacia è cessata al momento della partecipazione alla gara.

**Verificato che**, alla data della partecipazione alla gara e alla data dell'aggiudicazione definitiva della stessa la DE.VA COSTRUZIONI s.r.l.s. risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016

## P R E N D E   A T T O

che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs.50/2016, l'aggiudicazione della procedura, identificata dal CIG 9622956A7F ed espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere edili – da eseguire sui beni immobili di proprietà e nella disponibilità dell'Asl di Pescara", è divenuta efficace.

Pescara, 06.06.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Busich

